

N. 015 – OGGETTO:

**CONTENZIOSO IN ESSERE CON LA ██████████: PROPOSTA
DI CONCILIAZIONE**

LA DEPUTAZIONE

PREMESSO che nei confronti della ██████████, dipendente del Consorzio, in data 26.07.2010 sono state dichiarate le dimissioni d'ufficio ai sensi del CCNL avendo la stessa svolto attività libero professionale senza essere stata autorizzata e nonostante la diffida ricevuta dall'Ente;

Che nel 2012 la ██████████, ha quindi proposto ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Pordenone per:

- impugnare le proprie dimissioni d'ufficio del 27.07.2010 e chiedere la reintegrazione in servizio ed il pagamento delle mensilità dal licenziamento al ripristino del rapporto di lavoro con condanna al pagamento della somma di € 30.000,00 per l'asserita ingiuriosità della risoluzione del rapporto intimata;
- accertare il proprio diritto a ricevere il compenso per l'attività di natura libero professionale svolta per il Consorzio con condanna al pagamento di € 90.000,00 ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2041c.c.;

accertare l'asserito svolgimento di mansioni superiori con richiesta di inquadramento nel livello 7 f.f. 3 o, in subordine. Livello 6 f.f. 1 con conseguenti differenze retributive;

CHE il Consorzio si è regolarmente costituito in giudizio con l'avv. Romeo Bianchin chiedendo il rigetto delle domande presentate;

CHE, in particolare, con il suo ricorso la ██████████ ha contestato di aver ricevuto un'unica valida diffida in data 09.01.2009 mentre l'incarico contestato era stato assunto nel 2007 mentre il Consorzio ha eccepito che, se anche l'incarico era stato assunto precedentemente, la dipendente avrebbe dovuto comunque interromperlo, senza contare che la stessa aveva già ricevuto una precedente diffida nel 2006, circostanza, quest'ultima, contestata dalla dipendente;

CHE il Giudice del Lavoro, con sentenza non definitiva n. 204/2013 del 05.12.2013, ha dichiarato l'invalidità ed inefficacia delle dimissioni d'ufficio condannando il Consorzio a riammettere la ██████████ nel posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino del rapporto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per le altre domande;

CHE il Consorzio ha quindi impugnato la decisione del Giudice del Lavoro avanti alla Corte d'Appello la quale, con sentenza 83/2016 ha confermato l'invalidità delle dimissioni d'ufficio, condannando il Consorzio alla reintegrazione della ██████████ in servizio ed al risarcimento, ma ha altresì disposto che da quest'ultimo debbano essere computati tutti i redditi professionali percepiti dall'interruzione al ripristino del rapporto lavorativo, con ciò azzerando, in buona sostanza, tutte le pretese risarcitorie connesse al mancato percepimento delle retribuzioni spettanti;

CHE tale sentenza è stata depositata il 18 luglio u.s. e dunque può essere impugnata in Cassazione da entrambe le parti entro il 18 gennaio p.v.;

RILEVATO, altresì, che nelle more dell'appello, la controparte in data 05.06.2014 ha notificato atto di precetto per gli importi dovuti e statuiti con la sentenza di primo grado, calcolati in € 119.609,23, oltre alle spese;

CHE, in attesa della decisione della Corte d'Appello, è stata instaurata causa di opposizione avverso tale precetto, con riferimento alla quale peraltro la controparte prudentemente non ha dato corso ad azioni esecutive;

CHE con riferimento a tale causa è pendente il giudizio d'appello (udienza fissata al 09.02.2017);

CHE la causa avanti al Giudice del Lavoro di Pordenone è, quindi, proseguita per le richieste d'inquadramento superiore e per le ulteriori somme pretese dalla ██████████;

CHE con sentenza del 21.12.2015, il Giudice del Lavoro di Pordenone ha respinto la richiesta d'inquadramento superiore ed ha dichiarato l'inconfigurabilità del diritto di spettanze;

DATO ATTO, tuttavia, che nella medesima sentenza è stata disposta la condanna del Consorzio in via generica a pagare alla ██████████ adeguati superminimi e/o indennità incentivanti nel limite della prescrizione quinquennale;

CHE, trattandosi di una statuizione ultra petita, anche avverso tale sentenza è stato proposto appello alla Corte d'Appello che ha fissato la prossima udienza al 09.02.2017;

PRESO ATTO che durante il contenzioso sono intercorse tra gli avvocati delle parti numerose trattative volte ad una definizione bonaria delle diverse cause in essere;

CHE, in particolare, la controparte si era dichiarata disponibile alla ripresa dell'attività lavorativa presso il Consorzio condizionata all'autorizzazione all'esercizio della libera professione, con rinuncia ad ogni pretesa per le pratiche azionate in causa ed al 30% degli arretrati ma con contribuzione dovuta sulla paga integrale, oltre alle spese legali;

CHE, in alternativa a quanto sopra, la ██████████ aveva richiesto, sempre in via transattiva, il pagamento della somma di € 150.000,00;

CHE, da ultimo, il legale di controparte ha formulato la seguente proposta non trattabile:

- Accettazione del licenziamento;
- Pagamento a titolo di incentivo all'esodo di euro 60.000,00 netti (che, considerata l'IRPEF da corrispondere, è somma da maggiorare di circa il 30%);
- Oltre alle spese legali per tutti i gradi di giudizio determinate in euro 29.013,38 comprensivi di accessori.

RILEVATO che l'avv. Bianchin, con nota dell'11.01.2017 ha ritenuto accettabile la proposta formulata per le seguenti ragioni:

- *“Si chiuderebbero definitivamente tutti i contenziosi in essere” (di cui alla relazione evitando anche il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, ricorso che comunque ha scarse possibilità di accoglimento.*
- *Si eviterebbe anche il rischio del pagamento contributi per il periodo dall'intimata risoluzione del 27.07.2010 a tutt'oggi.*
- *Il licenziamento diverrebbe definitivo alla data del 27.07.2010.”*

Che lo stesso, nella nota citata ha suggerito, in caso di mancata conciliazione di disporre la reintegra nel posto di lavoro, cui potranno seguire da parte della ██████████ le seguenti opzioni:

- rientro al lavoro con mansioni analoghe a quelle ricoperte nel 2010 e diffida a non prestare attività professionale;
- in alternativa alla reintegra la ██████████ potrebbe richiedere il pagamento di 18 mensilità che, considerato quanto percepiva all'epoca del licenziamento, corrispondono ad una somma pari ad euro 45.000,00.

fermo restando che rimarrebbero aperti tutti i contenziosi in essere e si dovrà proporre ricorso

in Cassazione per evitare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, pur "azzerando i conseguenti danni", con tutte le ulteriori spese connesse;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato all'avv. Bianchin di aderire, per le ragioni dallo stesso evidenziate, alla proposta formulata dalla controparte;

Dato atto che le somme che saranno necessarie per definire l'accordo transattivo sono incluse nell'avanzo vincolato di amministrazione 2014 applicato al Bilancio 2015;

Visto l' art. 14 lett. d) dello Statuto consortile;

DELIBERA

A maggioranza di voti, contrario il Deputato Martina Luigino:

1. Di incaricare, per i motivi esposti in premessa, l'avv. Romeo Bianchin, che patrocina il Consorzio nelle diverse cause in essere con la ██████████, ad aderire alla proposta conciliativa non trattabile dalla stessa formulata per il tramite del suo legale che prevede:
 - l'accettazione delle dimissioni d'ufficio disposte nei suoi confronti in data dimissioni d'ufficio del 27.07.2010;
 - il pagamento a titolo di incentivo all'esodo di euro 60.000,00 netti (oltre all'IRPEF per circa il 30% dell'importo);
 - il pagamento delle spese legali per tutti i gradi di giudizio determinate in euro 29.013,38 comprensivi di accessori.
 2. Di dare atto che le somme che saranno necessarie per definire l'accordo transattivo sono incluse nell'avanzo vincolato di amministrazione 2014 applicato al Bilancio 2015;
 3. Di dare atto che all'approvazione dello schema di accordo ed all'impegno della relativa spesa si provvederà con successivo apposito provvedimento;
 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'imminente scadenza (18.01.2017) per l'eventuale proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 83/2016 che con l'accordo in argomento s'intende evitare.
-

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì **12 GEN. 2017**

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo _____
<input type="checkbox"/> Il Resp. Uff. Ragioneria _____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico _____



IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis

IL PRESIDENTE
Ezio Cesaratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal **18 GEN. 2017** al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO